

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO

A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA

PARTE PRIMA

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 36 “nuovo Codice dei Contratti Pubblici”

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) ([GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12](#))

Entrata in vigore.

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Il Codice è composto da 229 articoli e vari allegati che vanno a sostituire ogni altra fonte attuativa della disciplina previgente ed ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Allegato I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Allegato I.2

Attività del RUP.

Allegato I.3

Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

Allegato I.6

Dibattito pubblico obbligatorio.

Allegato I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

Allegato I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Allegato I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Allegato I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.

Allegato I.11

Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Allegato I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Allegato I 13

Determinazione dei parametri per la progettazione.

Allegato I 14

Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.

Allegato II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Allegato II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.

Allegato II.3

Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.

Allegato II.4

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Allegato II.5

Specifiche tecniche ed etichettature.

Allegato II.6

Informazioni in avvisi e bandi.

Allegato II.7

Caratteristiche relative alla pubblicazione.

Allegato II.8

Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

Allegato II.9

Informazioni contenute negli inviti ai candidati.

Allegato II.10

Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Allegato II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.

Allegato II.12

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Allegato II.13

Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.

Allegato II.14

Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.

Allegato II.15

Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.

Allegato II.16

Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione.

Allegato II.17

Servizi sostitutivi di mensa.

Allegato II.18

Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.

Allegato II.19

Servizi di ricerca e sviluppo.

Allegato II.20

Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza.

Allegato IV.1

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182.

Allegato V.1

Compensi degli arbitri.

Allegato V.2

Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

Allegato V.3

Modalità di formazione della Cabina di regia

ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

Invitando a leggere il testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, segnaliamo che il Codice “entra in vigore” il giorno 1 aprile 2023, ma le norme avranno “efficacia” dal 1 luglio 2023.

Per i bandi e gli avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

È inoltre stabilito un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

AFFIDAMENTI

Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato

l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre

forme di
remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

- 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
- 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.

15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.

20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.

21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.

23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico.

Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all'attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.

25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.

26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.

29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Vari sono gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare si tratta della ripresa di elementi già presenti nella normativa preesistente con alcune modifiche che in taluni casi risultano comunque sostanziali.

Per quanto riguarda l'analisi e gli approfondimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimandiamo al documento denominato: "**APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA - PARTE SECONDA**" che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Di seguito un abstract relativo all'argomento.

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA - PARTE SECONDA

ABSTRACT

All'interno del **Codice dei contratti pubblici** di cui al **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** sono presenti una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro. Oltre a quanto già presente nella normativa precedente, in particolare per quanto attiene i piani di sicurezza, sono stati introdotti un serie di nuovi elementi che devono essere oggetto di attenta valutazione.

A solo titolo di esempio troviamo indicato che il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà contenere le **indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento**, che erano stati introdotti per la prima volta all'interno **Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC** (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), e che ora sono estesi a tutte le tipologie di appalto di lavori.

Numerosi sono anche i riferimenti alla salute e sicurezza sul lavoro contenuti nelle oltre 340 pagine di allegati al Decreto Legislativo 36/2023.

Nel documento andremo ad approfondire le suddette tematiche analizzando i vari articoli della norma e dei suoi allegati.

LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I DEI PRINCIPI

Titolo I I principi generali

Articolo 1.
Principio del risultato.

Articolo 2.
Principio della fiducia.

Articolo 3.
Principio dell'accesso al mercato.

Articolo 4.
Criterio interpretativo e applicativo.

Articolo 5.
Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

Articolo 6.
Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

Articolo 7.
Principio di auto-organizzazione amministrativa.

Articolo 8
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

Articolo 9.
Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Articolo 10.
Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

Articolo 11.
Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

Articolo 12.
Rinvio esterno.

Titolo II

L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.

Articolo 13.

Ambito di applicazione.

Articolo 14.

*Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti.
Disciplina dei contratti misti.*

Articolo 15.

Responsabile unico del progetto (RUP).

Articolo 16.

Conflitto di interessi.

Articolo 17.

Fasi delle procedure di affidamento.

Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione.

PARTE II

DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 19.

Principi e diritti digitali.

Articolo 20.

Principi in materia di trasparenza.

Articolo 21.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

Articolo 22.

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

Articolo 23.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 24.

Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Articolo 25.

Piattaforme di approvvigionamento digitale.

Articolo 26.

Regole tecniche.

Articolo 27.
Pubblicità legale degli atti.

Articolo 28.
Trasparenza dei contratti pubblici.

Articolo 29.
Regole applicabili alle comunicazioni.

Articolo 30.
Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Articolo 31.
Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.

Articolo 32.
Sistemi dinamici di acquisizione.

Articolo 33.
Aste elettroniche.

Articolo 34.
Cataloghi elettronici.

Articolo 35.
Accesso agli atti e riservatezza.

Articolo 36.
Norme procedurali e processuali in tema di accesso.

PARTE III DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 37.
Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

Articolo 38.
Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.

Articolo 39.
Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

Articolo 40.
Dibattito pubblico.

PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

Articolo 42.

Verifica della progettazione.

Articolo 43.

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Articolo 44.

Appalto integrato.

Articolo 45.

Incentivi alle funzioni tecniche.

Articolo 46.

Concorsi di progettazione.

Articolo 47.

Consiglio superiore dei lavori pubblici.

LIBRO II DELL'APPALTO

PARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Articolo 48.

Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 49.

Principio di rotazione degli affidamenti.

Articolo 50.

Procedure per l'affidamento.

Articolo 51.

Commissione giudicatrice.

Articolo 52.

Controllo sul possesso dei requisiti.

Articolo 53.

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.

Articolo 54.

Esclusione automatica delle offerte anomale.

Articolo 55.

Termini dilatori.

PARTE II

DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Articolo 56.

Appalti esclusi nei settori ordinari.

Articolo 57.

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Articolo 58.

Suddivisione in lotti.

Articolo 59.

Accordi quadro.

Articolo 60.

Revisione prezzi.

Articolo 61.

Contratti riservati.

PARTE III

DEI SOGGETTI

Titolo I

Le stazioni appaltanti

Articolo 62.

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Articolo 63.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Articolo 64.

Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi.

Titolo II

Gli operatori economici

Articolo 65.

Operatori economici.

Articolo 66.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Articolo 67.

Consorzi non necessari.

Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

Articolo 69.

Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali.

**PARTE IV
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Articolo 70.

Procedure di scelta e relativi presupposti.

Articolo 71.

Procedura aperta.

Articolo 72.

Procedura ristretta.

Articolo 73.

Procedura competitiva con negoziazione.

Articolo 74.

Dialogo competitivo.

Articolo 75.

Partenariato per l'innovazione.

Articolo 76.

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.

**PARTE V
DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**

**Titolo I
Gli atti preparatori**

Articolo 77.

Consultazioni preliminari di mercato.

Articolo 78.

Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti.

Articolo 79.

Specifiche tecniche.

Articolo 80.

Etichettature.

Articolo 81.

Avvisi di pre-informazione.

Articolo 82.

Documenti di gara.

Titolo II

I bandi, gli avvisi e gli inviti

Articolo 83.

Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.

Articolo 84.

Pubblicazione a livello europeo.

Articolo 85.

Pubblicazione a livello nazionale.

Articolo 86.

Avviso volontario per la trasparenza preventiva.

Articolo 87.

Disciplinare di gara e capitolato speciale.

Articolo 88.

Disponibilità digitale dei documenti di gara.

Articolo 89.

Inviti ai candidati.

Articolo 90.

Informazione ai candidati e agli offerenti.

Titolo III

La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Articolo 91.

Domande, documento di gara unico europeo, offerte.

Articolo 92.

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte.

Titolo IV

I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

Capo I

La commissione giudicatrice

Articolo 93.

Commissione giudicatrice.

Capo II

I requisiti di ordine generale

Articolo 94.

Cause di esclusione automatica.

Articolo 95.

Cause di esclusione non automatica.

Articolo 96.

Disciplina dell'esclusione.

Articolo 97.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.

Articolo 98.

Illecito professionale grave.

Capo III

Gli altri requisiti di partecipazione alla gara

Articolo 99.

Verifica del possesso dei requisiti.

Articolo 100.

Requisiti di ordine speciale.

Articolo 101.

Soccorso istruttorio.

Articolo 102.

Impegni dell'operatore economico.

Articolo 103.

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.

Articolo 104.

Avvalimento.

Articolo 105

Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura.

Titolo V

La selezione delle offerte

Articolo 107.

Principi generali in materia di selezione.

Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Articolo 109

Reputazione dell'impresa.

Articolo 110.

Offerte anormalmente basse.

Articolo 111.

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Articolo 112.

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

PARTE VI DELL'ESECUZIONE

Articolo 113.

Requisiti per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 114.

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.

Articolo 115.

Controllo tecnico contabile e amministrativo.

Articolo 116.

Collaudo e verifica di conformità.

Articolo 117.

Garanzie definitive.

Articolo 118.

Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore.

Articolo 119.

Subappalto.

Articolo 120.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

Articolo 121.

Sospensione dell'esecuzione.

Articolo 122.

Risoluzione.

Articolo 123.

Recesso.

Articolo 124.

Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.

Articolo 125.

Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

Articolo 126.

Penali e premi di accelerazione.

**PARTE VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI
ORDINARI**

Titolo I

I servizi sociali e i servizi assimilati

Articolo 127.

Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati.

Articolo 128

Servizi alla persona.

Titolo II

Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

Articolo 129.

Appalti riservati.

Articolo 130.

Servizi di ristorazione.

Articolo 131.

Servizi sostitutivi di mensa.

Titolo III

I Contratti nel settore dei beni culturali

Articolo 132.

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali.

Articolo 133.

Requisiti di qualificazione.

Articolo 134.

Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.

Titolo IV

I servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 135.

Servizi di ricerca e sviluppo.

Titolo V

I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

Articolo 136.

Difesa e sicurezza.

Articolo 137.

Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza.

Articolo 138.

Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali.

Articolo 139.

Contratti secretati.

Titolo VI

Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 140.

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.

LIBRO III DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 141.

Ambito e norme applicabili.

Articolo 142.

Joint venture e affidamenti a imprese collegate.

Articolo 143.

Attività esposte direttamente alla concorrenza.

Articolo 144.

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

Articolo 145.

Attività svolte in Paesi terzi.

Articolo 146.

Gas ed energia termica.

Articolo 147.

Elettricità.

Articolo 148.

Acqua.

Articolo 149.

Servizi di trasporto.

Articolo 150.

Settore dei porti e degli aeroporti.

Articolo 151.

Settore dei servizi postali.

Articolo 152.

Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

PARTE II

DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 153.

Norme applicabili.

Articolo 154.

Accordi quadro.

Articolo 155.

Tipi di procedure.

Articolo 156.

Procedura ristretta.

Articolo 157.

Procedura negoziata con pubblicazione di un bando.

Articolo 158.

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.

**PARTE III
DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI**

Articolo 159.

Disponibilità digitale dei documenti di gara.

Articolo 160.

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 161.

Pubblicità e avviso periodico indicativo.

Articolo 162.

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

Articolo 163.

Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Articolo 164.

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

Articolo 165.

Inviti ai candidati.

Articolo 166.

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti.

**PARTE IV
DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE**

Articolo 167.

Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.

Articolo 168.

Procedure di gara con sistemi di qualificazione.

Articolo 169.

Procedure di gara regolamentate.

Articolo 170.

Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.

Articolo 171.

Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture.

Articolo 172.

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 173.

Servizi sociali e altri servizi assimilati.

LIBRO IV DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 174.

Nozione.

Articolo 175.

Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio.

PARTE II DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I

L'ambito di applicazione e i principi generali

Articolo 176.

Oggetto e ambito di applicazione.

Articolo 177.

Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo.

Articolo 178.

Durata della concessione.

Articolo 179.

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.

Articolo 180.

Contratti misti di concessione.

Articolo 181.
Contratti esclusi.

Titolo II
L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

Articolo 182.
Bando.

Articolo 183.
Procedimento.

Articolo 184.
Termini e comunicazioni.

Articolo 185.
Criteri di aggiudicazione.

Articolo 186.
Affidamenti dei concessionari.

Articolo 187.
Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.

Titolo III
L'esecuzione delle concessioni

Articolo 188.
Subappalto.

Articolo 189.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Articolo 190.
Risoluzione e recesso.

Articolo 191.
Subentro.

Articolo 192.
Revisione del contratto di concessione.

Titolo IV
La finanza di progetto

Articolo 193.
Procedura di affidamento.

Articolo 194.
Società di scopo.

Articolo 195.
Obbligazioni delle società di scopo.

**PARTE III
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA**

Articolo 196.
Definizione e disciplina.

**PARTE IV
DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ**

Articolo 197.
Definizione e disciplina.

**PARTE V
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**

Articolo 198.
Altre disposizioni in materia di gara.

Articolo 199.
Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie.

Articolo 200.
Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.

Articolo 201.
Partenariato sociale.

Articolo 202.
Cessione di immobili in cambio di opere.

**PARTE VI
DEI SERVIZI GLOBALI**

Articolo 203.
Affidamento di servizi globali.

Articolo 204.
Contraente generale.

Articolo 205.
Procedure di aggiudicazione del contraente generale.

Articolo 206.
Controlli sull'esecuzione e collaudo.

Articolo 207.
Sistema di qualificazione del contraente generale.

Articolo 208.

Servizi globali su beni immobili.

**LIBRO V
DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**PARTE I
DEL CONTENZIOSO**

**Titolo I
I ricorsi giurisdizionali**

Articolo 209.

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**Titolo II
I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

Articolo 210.

Accordo bonario per i lavori.

Articolo 211.

Accordo bonario per i servizi e le forniture.

Articolo 212.

Transazione.

Articolo 213.

Arbitrato.

Articolo 214.

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari.

Articolo 215.

Collegio consultivo tecnico.

Articolo 216.

Pareri obbligatori.

Articolo 217.

Determinazioni.

Articolo 218.

Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico.

Articolo 219.

Scioglimento del collegio consultivo tecnico.

Articolo 220.

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC.

**PARTE II
DELLA GOVERNANCE**

Articolo 221.

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi

Articolo 222.

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Articolo 223.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.

**PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI**

Articolo 224.

Disposizioni ulteriori.

Articolo 225.

Disposizioni transitorie e di coordinamento.

Articolo 226.

Abrogazioni e disposizioni finali.

Articolo 227.

Aggiornamenti.

Articolo 228.

Clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 229.

Entrata in vigore.

GLI ALLEGATI

Aspetti connessi agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

Articolo 2.

Definizioni dei contratti.

1. Nel codice si intende per:

d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;

e) «contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi.

ALLEGATO I.2

Attività del RUP (In riferimento all'articolo 15 del Codice)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, I compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la ...

[Il testo completo lo trovate sul documento denominato: IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA - PARTE SECONDA].



I documenti

- *APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA - PARTE PRIMA*
- *IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA - PARTE SECONDA*

sono pubblicati sul sito www.stefanofarina.it e www.sicurellosi-safety.com .

